

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 13 gennaio 2012, n. 17

Approvazione dello standard formativo concernente la formazione del Responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del Responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori di cui all'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2003.

OGGETTO: approvazione dello standard formativo concernente la formazione del *Responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi* e del *Responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori* di cui all'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE LAVORO E FORMAZIONE

VISTE:

- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 concernente l'*Ordinamento della formazione professionale*, in particolare il Titolo V;
- il Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 concernente il *Nuovo codice della strada*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e successive modificazioni, in particolare l'art. 240, comma 1, lettera h);
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 concernente l'*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*, in particolare gli artt. 158 e 159;
- il D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 360 concernente il *Regolamento recante modifiche agli articoli n. 239 e n. 240 nonché all'appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*, in particolare l'art. 2;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 concernente "*Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici di operazione di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992*";
- l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2003 concernente "*Le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni*";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio*" e successive modifiche ed integrazioni";
- la legge 29 luglio 2010, n. 120 concernente *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*;

PREMESSO CHE

- Il "*Nuovo codice della strada*" di cui al d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 prevede nelle officine esercenti il servizio di revisione la figura professionale del Responsabile tecnico in

possesto dei requisiti personali e professionali individuati con apposito regolamento (art. 80, comma 9).

- con *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada”* di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 360 sono stati definiti i requisiti personali e professionali del *Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore* (art. 240) come, ad es. il possesso di determinati titoli di studio (comma 1, lettera g) nonché l’obbligo del superamento di *“apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti terrestri”* (comma 1, lettera h).

ATTESO CHE

- con deliberazione 12 Giugno 2003 la Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha adottato, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, l’*Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica a motore*
- tale Accordo individua due percorsi formativi, uno per *Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi* e l’altro per *Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori* e allo scopo di garantire i requisiti minimi di qualificazione e professionalità dei soggetti che intendono svolgere la relativa attività ne definisce i contenuti formativi e la durata dei rispettivi moduli;

RITENUTO NECESSARIO approvare lo standard formativo relativo alla formazione dei *Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi* e dei *Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori* di cui all’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2003 e del modello di attestato finale, allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentite le amministrazioni provinciali

DELIBERA

1. di approvare lo standard formativo relativo alla formazione dei *Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi* e dei *Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori*, di cui all’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2003, **allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il modello di attestato finale, **allegato 2**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.sirio.regione.lazio.it e sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it.



Standard formativo relativo alla formazione dei

**Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio
di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

e dei

**Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio
di revisione periodica dei soli motoveicoli e dei ciclomotori**

**ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h)
del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni**

Allegato I

**Standard formativo relativo alla formazione dei
 “Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione
 periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”
 e dei “Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione
 periodica dei soli motoveicoli e dei ciclomotori”
 ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica
 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni
 (G.U. 25.08.2003, n. 196, S.O.)**

<p>Premessa</p>	<p>La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del 12 giugno 2003 (S.O.G.U. n. 196 del 25.8.2003) , ha sancito l’Accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.</p> <p>In attuazione del citato Accordo il presente standard formativo definisce gli elementi organizzativi dei corsi di formazione nonché i contenuti della formazione per i <i>Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi</i> e per i <i>Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei soli motoveicoli e dei ciclomotori</i>.</p>
<p>Figura professionale</p>	<p>Nell’ambito dell’esercizio dei compiti di controllo, il <i>Responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Responsabile tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei soli motoveicoli e ciclomotori a due ruote)</i> svolge le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. controllo preliminare — applicare i dispositivi normativi ai veicoli da revisionare; b. controllo tecnico sulla funzionalità dei diversi dispositivi ed equipaggiamenti per ogni tipo di veicolo; c. controllo documentale d. referto delle prove e controllo dei valori-limite; e. registrazione sui documenti di circolazione gli esiti della revisione.
<p>Obiettivi del corso</p>	<p>Fornire una preparazione teorico-pratica adeguata per svolgere le funzioni di <i>Responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni</i>.</p>

Allegato 1

Durata del corso	<p><i>Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi: 30 ore</i></p> <p><i>Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei soli motoveicoli e dei ciclomotori: 24 ore</i></p>
Requisiti di accesso	<p>Ai fini dell'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione necessaria a svolgere in maniera continuativa l'attività di responsabile tecnico i partecipanti devono documentare al soggetto gestore del corso il possesso dei requisiti previsti dall'art. 240, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aver raggiunto la maggiore età; b. non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c. non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d. essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; e. non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; f. essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività; g. diploma di Perito Industriale, di Geometra, o di maturità scientifica ovvero diploma di laurea o laurea breve in Ingegneria
Soggetti formatori	<p>I corsi di formazione possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia Formazione Continua o Formazione Superiore – settori di accreditamento codici ISFOL-ORFEO 0501, 0504, 0508, 0509, 0606, 1001, 1002,1004 - previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.</p> <p>Tali soggetti devono dimostrare di disporre di docenti in possesso di titoli e comprovata esperienza formativa e/o professionale, almeno biennale, nelle aree disciplinari del corso.</p> <p>Per l'erogazione della formazione di cui al presente atto possono essere utilizzati locali "a complemento temporaneo" (cosiddette <i>sedes occasionali</i>) previste dall'art. 4 della <i>Direttiva</i> di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i.</p>
Frequenza	<p>Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di lezioni previste dal corso.</p> <p>La frequenza del percorso formativo di 30 ore e il superamento del relativo esame finale costituisce titolo valido anche per l'esercizio dell'attività di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.</p>
Numero max allievi per corso	<p>Il numero massimo degli allievi per corso non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'accREDITAMENTO di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. e, in ogni caso, non può superare le 25 unità.</p>

Allegato 1

<p>Verifica finale per il conseguimento dell' idoneità</p>	<p>La prova di verifica finale per il conseguimento dell' idoneità è finalizzata ad accertare l' apprendimento delle conoscenze e l' acquisizione delle competenze tecnico-professionali necessarie per l' esercizio dell' attività professionale di Responsabile tecnico.</p> <p>La prova si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prova pratica in simulazione (<i>verifica dell' apprendimento delle competenze tecnico-professionali</i>): utilizzazione della linea di revisione allo scopo di verificare l' idoneità tecnica del veicolo in relazione alla sicurezza stradale e alla tutela ambientale; - test o colloquio (<i>verifica dell' apprendimento delle competenze trasversali</i>): privilegia la disciplina giuridica del servizio di revisione nonché le procedure di certificazione della qualità. <p>Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio del relativo attestato di idoneità.</p> <p>La prova di verifica finale per il conseguimento dell' idoneità deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.</p>
<p>Composizione Commissione di verifica idoneità</p>	<p>La verifica finale per il conseguimento dell' idoneità si svolge alla presenza di una Commissione di esame di cui devono far parte anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un esperto designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - un esperto rappresentante dell' Unione Province Italiane; - un esperto dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani.
<p>Certificazione finale</p>	<p>Al candidato che supera la prova finale viene rilasciato un attestato di frequenza- idoneità, con indicazione dell' esito positivo della verifica.</p> <p>Esso deve contenere i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominazione del soggetto formatore - titolo del corso - legislazione di riferimento - durata del corso e periodo di svolgimento - dati anagrafici del corsista - firma del soggetto autorizzato ad erogare il corso
<p>Metodologie</p>	<p>Le metodologie didattiche utilizzate devono essere coerenti con gli obiettivi formativi previsti e adeguate agli stili di apprendimento degli utenti. In particolare, devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti sia le dinamiche operative e relazionali con gli utenti.</p>

Allegato 1

<p>Attrezzature di laboratorio</p>	<p><u>Linea di revisione completa di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PC Ufficio - PC Stazione - SW gestione linea - SW MCTC Net o versioni aggiornate <p><u>Apparecchiature sulla linea:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - frenometro a rulli per veicoli $\leq 3,5$ t - frenometro a piastre per veicoli $\leq 3,5$ t - frenometro per ciclomotori e motocicli - simulatore di percorrenza stradale - pesa per veicoli $\leq 3,5$ t - prova sospensioni - opacimetro - analizzatore gas - centrafari - fonometro - ponte sollevatore - prova giochi <p><u>Sistemi di controllo metrologico per ciascuna delle suddette apparecchiature, completi di campioni metrologici certificati.</u></p>
<p>Vigilanza e controllo</p>	<p>Ferma restando la competenza riservata alla Regione dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, la vigilanza ed il controllo sulle attività formative sono svolti, in via ordinaria, dalle Province ai sensi dell'articolo 159, comma 8, lettera i) della legge regionale 14/99.</p>

Allegato 1

Contenuti minimi per la formazione dei "Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi"

DURATA 30 ORE

AREA GIURIDICA

1° Modulo (10 ore)

La disciplina giuridica del servizio di revisione

Obiettivi formativi

Adottare comportamenti adeguati per agevolare la corretta applicazione della normativa vigente nella gestione delle procedure di revisione

- ↗ normativa di riferimento e circolari esplicative;
- ↗ l'autorizzazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità;
- ↗ le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari;
- ↗ il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità;
- ↗ nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione;
- ↗ i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione;
- ↗ i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi;
- ↗ le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione;
- ↗ i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
- ↗ il regime sanzionatorio.

AREA TECNICA

2° Modulo (4 ore)

Teoria applicata al processo di revisione

Obiettivi formativi

Favorire la conoscenza teorica dei processi di revisione

- ↗ introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo);
- ↗ gestione del software della linea collaudo;
- ↗ interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche;
- ↗ nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.

Allegato 1

AREA TECNICA 3° Modulo (8 ore) Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici	
Obiettivi formativi Utilizzare gli strumenti diagnostici per l'interpretazione dei dati	<ul style="list-style-type: none"> ↙ banco di prova freni a rullo e piastre; ↙ prova sospensioni; ↙ prova giochi degli organi di direzione del veicolo; ↙ fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico; ↙ centrafari; ↙ opacimetro; ↙ analizzatore gas di scarico.
AREA TECNICA 4° Modulo (4 ore) La certificazione	
Obiettivi formativi Attivare i sistemi di qualità delle procedure di revisione dei veicoli	<ul style="list-style-type: none"> ↙ ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati; ↙ l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualità; ↙ il controllo del processo produttivo; ↙ la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; ↙ l'assistenza alla clientela; ↙ la certificazione.
AREA TECNICA 5° Modulo (4 ore) L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione	
Obiettivi formativi Utilizzare e ottimizzare il centro di revisione in un'ottica di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ↙ L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: ↙ caratteristiche e dimensioni dei locali; ↙ sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008).

Allegato 1

Contenuti minimi per la formazione dei "Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori"

DURATA 24 ORE

AREA GIURIDICA

1° Modulo (8 ore)

La disciplina giuridica del servizio di revisione

Obiettivi formativi

Adottare comportamenti adeguati per agevolare la corretta applicazione della normativa vigente nella gestione delle procedure di revisione

- ↗ normativa di riferimento e circolari esplicative;
- ↗ l'autorizzazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità;
- ↗ le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari;
- ↗ il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità;
- ↗ nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione, con particolare riguardo ai motocicli ed ai ciclomotori;
- ↗ i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione;
- ↗ i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi;
- ↗ le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione;
- ↗ i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
- ↗ il regime sanzionatorio.

AREA TECNICA

2° Modulo (4 ore)

Teoria applicata al processo di revisione

Obiettivi formativi

Favorire la conoscenza teorica dei processi di revisione

- ↗ introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo);
- ↗ gestione del software della linea collaudo;
- ↗ interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche;
- ↗ nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.

Allegato 1

AREA TECNICA 3° Modulo (8 ore) Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici	
Obiettivi formativi Utilizzare gli strumenti diagnostici per l'interpretazione dei dati	<ul style="list-style-type: none"> ↙ banco di prova freni a rullo e piastre; ↙ prova sospensioni; ↙ prova giochi degli organi di direzione del veicolo; ↙ fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico; ↙ provafari; ↙ contagiri; ↙ analizzatore gas di scarico.
AREA TECNICA 4° Modulo (2 ore) La certificazione	
Obiettivi formativi Attivare i sistemi di qualità delle procedure di revisione dei veicoli	<ul style="list-style-type: none"> ↙ ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati; ↙ l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualità; ↙ il controllo del processo produttivo; ↙ la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; ↙ l'assistenza alla clientela; ↙ la certificazione.
AREA TECNICA 5° Modulo (2 ore) L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione	
Obiettivi formativi Utilizzare e ottimizzare il centro di revisione in un'ottica di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ↙ L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: ↙ caratteristiche e dimensioni dei locali; ↙ sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008).



LOGO
PROVINCIA

n. di registrazione

SOGGETTO FORMATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica degli apprendimenti

Si attesta che il/la Sig.

nat... a prov. (.....)

il residente in

Via /Piazza

ha frequentato presso questa struttura il corso per

Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi / Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori

istituito ai sensi del D.lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Data

Il legale rappresentante
del soggetto erogatore del corso

Regione/Provincia

.....

.....

Corso per

Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi / Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori

istituito ai sensi del D.lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Durata: ... ore

Articolazione del percorso formativo

(Riportare i contenuti del percorso formativo)